



*Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Ministro della Gioventù*

**Oggetto: Decreto del Fondo di garanzia per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie sposate o dei nuclei familiari, anche monogenitoriali, con figli.**

**FINALITA'** Come previsto dall'art. 13, comma 3-bis del decreto-legge n. 112/2008 come modificato dall'art. 2, comma 39 della legge finanziaria per l'anno 2010, consentire alle giovani coppie coniugate o ai nuclei familiari anche monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di *accedere a finanziamenti agevolati per sostenere le spese connesse all'acquisto della prima casa*<sup>1</sup>.

**AMMONTARE DEL FONDO**      *50 milioni di euro*

**CARATTERISTICHE DEI BENEFICIARI - Mutuatari**

- giovani coppie coniugate (con o senza figli) o nuclei familiari anche monogenitoriali con figli minori;
- età inferiore a 35 anni (tale requisito deve essere soddisfatto da entrambi i componenti il nucleo familiare);
- reddito ISEE complessivo non superiore a 35 mila euro; non più del 50% del reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF deve derivare da contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
- non essere proprietari di altri immobili ad uso abitativo.

**CARATTERISTICHE DELL'IMMOBILE**

- adibito ad abitazione principale;
- non deve rientrare nelle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli, palazzi) e non deve avere una superficie superiore a 90 metri quadrati;
- non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 2 agosto 1969.

---

<sup>1</sup> Nel rispetto delle competenze regionali in materia di politiche abitative è stata acquisita l'intesa con le Regioni in sede di Conferenza Unificata del 7 ottobre 2010.

### **CARATTERISTICHE DEL MUTUO**

- mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale;
- di ammontare non superiore a 200.000 euro;
- sottoscritti con un tasso massimo pari o equivalente a Euribor + 150 punti base per mutui di durata superiore a venti anni ed a Euribor + 120 punti base per mutui di durata inferiore, nel caso di mutui a tasso variabile, nonché ad un tasso massimo pari o equivalente a I.R.S. + 150 punti base per mutui di durata superiore a venti anni ed a I.R.S. + 120 punti base per mutui di durata inferiore, nel caso di mutui a tasso fisso;
- non possono essere oggetto di operazioni di cartolarizzazione di cui agli articoli da 1 a 7 della legge 30 aprile 1999, n. 130.

### **CARATTERISTICHE DELLA GARANZIA DEL FONDO**

- ▶ a prima richiesta, diretta, esplicita, incondizionata ed irrevocabile;
- ▶ concessa nella misura del 50% (cinquanta per cento) della quota capitale, tempo per tempo in essere, nei limiti dei mutui concedibili per i quali il Gestore ha dato positiva approvazione, degli oneri determinati secondo quanto previsto dalla Convenzione e degli eventuali interessi contrattuali calcolati in misura non superiore al tasso legale in vigore alla data, e comunque per un ammontare non superiore a € 75.000,00 (settantacinquemila/00).
- ▶ efficacia decorre in via automatica dalla data di erogazione del mutuo.

### **CARATTERISTICHE DEI FINANZIATORI**

- banche;
- intermediari finanziari.